

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3793**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ICHINO, BARBERA, BELARDI MERLO, BIANCHI BERETTA,
BRINI, CASTELLI MIGALI, CECCHI, CERRINA FERONI,
DI CORATO, FRANCESE, FURIA, LODI FAUSTINI FUSTINI,
MACCIOTTA, MACIS, MARGHERI, MIGLIORINI, PALLANTI,
POCHETTI, RAMELLA, ROSOLEN, SARTI, TORRI, ZANINI,
ZOPPETTI**

*Presentata il 1° dicembre 1982***Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali
del lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gravità della crisi che il mercato del lavoro italiano attraversa non è conseguenza soltanto della congiuntura economica sfavorevole, ma anche — sia pure in minor misura — dello stato di paralisi pressoché totale dei servizi pubblici per l'impiego, capaci oggi, nel migliore dei casi, soltanto di registrare passivamente una parte, e neanche la maggiore, dei flussi di manodopera. Non è esagerato affermare (lo hanno riconosciuto anche alcuni tra i massimi dirigenti del Ministero del lavoro in un convegno da loro stessi promosso nell'ottobre 1981) che una politica attiva del lavoro oggi in Italia non esiste.

Il problema, ovviamente, non può essere compiutamente risolto a breve termi-

ne: occorre por mano ad una riforma radicale (e perciò complessa) delle strutture pubbliche preposte agli interventi sul mercato del lavoro, e dei metodi di intervento. A questo obiettivo tende la proposta di legge per l'istituzione del « Servizio nazionale del lavoro », che il gruppo comunista presenterà nelle prossime settimane, le cui linee fondamentali sono state sottoposte ad un ampio dibattito nei mesi passati.

Ma in attesa della riforma organica è necessario ed urgente avviare un processo di sperimentazione amministrativa, che da un lato risponda immediatamente alla pressante esigenza di rivitalizzazione del mercato del lavoro in alcune regioni particolarmente colpite dalla crisi, e d'altro

lato contemporaneamente consenta di colaudare nuovi strumenti e nuovi metodi di intervento sul mercato del lavoro in vista della riforma organica che dovrà seguire. È questo lo scopo del presente progetto di legge, che non si propone certo di esaurire in sé la vasta tematica della riforma, bensì soltanto di consentire un primo passo immediato in quella direzione.

Il disegno di legge n. 760 e la legge 16 aprile 1981, n. 140.

Un intendimento non dissimile da quello testé enunciato aveva mosso il Ministro del lavoro, all'inizio di questa legislatura, a presentare un disegno di legge per l'avviamento di « esperimenti pilota » in materia di collocamento (atto Camera n. 760); tale sollecitazione venne tempestivamente e positivamente accolta dalla Commissione lavoro della Camera, che in tempi estremamente rapidi esaminò, integrò ampiamente, ed approvò in sede referente il disegno di legge (gennaio-marzo 1980). Ma successivamente le incertezze e le inerzie dei Governi che si sono susseguiti, e le profonde divisioni tra le forze di maggioranza sui punti più qualificanti del provvedimento, ne hanno oltre misura rallentato e travagliato l'iter parlamentare (al punto che ancor oggi non è possibile prevederne la sorte); ed il testo legislativo che ne è derivato, sensibilmente peggiorato per alcuni importanti aspetti rispetto a quello originario, si rivela particolarmente insoddisfacente proprio nella parte relativa al collocamento ordinario ed all'avviamento degli esperimenti-pilota.

Senza dubbio migliore, sotto questo aspetto, è il testo legislativo « stralciato » dal disegno di legge n. 760, ed inserito nella legge 16 aprile 1981, n. 140 (cosiddetta « miniriforma » del collocamento per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata); ma proprio l'esperienza del primo anno di applicazione di questa legge ha messo in luce l'insufficienza di un intervento legislativo che si limiti a modificare le procedure del collocamento,

ad assoggettarle al controllo delle parti sociali interessate, a decentrare il potere regolamentare in materia. Proprio la recente esperienza della Campania e della Basilicata ha dimostrato la necessità di arricchire la strumentazione amministrativa in questo campo, affiancando alle vecchie strutture periferiche del Ministero del lavoro (che pure devono essere ammodernate e potenziate) nuovi strumenti operativi agili, efficienti, strutturati non per l'adempimento di procedure burocratiche ma per la produzione di servizi; e pertanto soggetti a controllo rigoroso non tanto in riferimento a come operano (applicazione di norme procedurali) quanto in riferimento alla loro capacità di realizzare gli obiettivi prefissati.

La presente proposta di legge mira appunto a consentire l'immediata sperimentazione in alcune regioni di strumenti operativi di questo tipo, in attesa ed in preparazione della più ampia e radicale riforma che, se certo non può essere avviata subito, deve costituire comunque l'obiettivo fondamentale.

Rispetto al disegno di legge ora all'esame del Senato con il n. 1602 (ex n. 760), la presente proposta non ha necessariamente carattere alternativo: essa infatti mira ad indicare con precisione l'oggetto e gli indirizzi di fondo di quella « sperimentazione » che il disegno di legge n. 1602 prevede, della quale però esso non indica, se non in modo estremamente imperfetto e lacunoso, né l'oggetto né la strumentazione specifica.

Creazione congiunturale di domanda di manodopera aggiuntiva.

Scopo della presente proposta di legge è inoltre quello di consentire la rapida realizzazione di iniziative e « progetti speciali » per l'utilizzazione dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in opere e servizi di pubblica utilità. Non è chi non veda come iniziative di questo genere siano oggi indispensabili non solo per combattere la disoccupazione in forme non puramente assistenziali, ma anche e soprattutto per assicurare un efficace controllo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sull'effettività dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento, e quindi per determinare condizioni migliori per l'esercizio della funzione stessa del collocamento ordinario.

Il problema dell'impiego dei lavoratori disoccupati in opere o servizi di pubblica utilità non viene affrontato oggi per la prima volta nel nostro paese; è tuttavia indispensabile superare i gravi limiti delle molteplici esperienze compiute in questo campo nel passato — ed in particolare nel passato più recente, in attuazione della legge n. 285 del 1977 — se si vogliono garantire i due connotati positivi fondamentali di questo tipo di intervento pubblico sul mercato del lavoro: la reale produttività delle iniziative e dei progetti speciali, e la temporaneità dell'occupazione di manodopera in tal modo realizzata.

Gli enti preposti all'organizzazione e alla gestione delle iniziative o progetti speciali dovranno innanzitutto essere dotati delle capacità tecniche e delle attrezzature necessarie per rendere effettivamente produttivo il lavoro; è quindi necessario distinguere nettamente tale funzione (organizzazione di lavoro produttivo, sia pure « fuori mercato ») da quella dell'Agenzia del lavoro, preposta all'organizzazione e gestione dell'offerta di manodopera; le due funzioni richiedono infatti competenze ed attrezzature completamente diverse. In altre parole, non è realisticamente pensabile che lo stesso ente preposto ad assistere i lavoratori nella ricerca del posto di lavoro possa utilmente essere anche — sia pure in via provvisoria — organizzatore e utilizzatore della loro prestazione di lavoro. Potranno esserlo utilmente, invece, gli enti locali (regioni, comuni, comunità montane, province) e gli altri enti pubblici, che già sono attrezzati per la gestione di servizi pubblici, e che possono avvantaggiarsi della disponibilità di manodopera aggiuntiva fuori ruolo, soprattutto nell'attuale momento di drastico blocco delle assunzioni in ruolo: a questa ipotesi fa riferimento la presente proposta di legge laddove prevede le « iniziative di servizio civile ». Per « progetti speciali » si

intendono invece quelle iniziative straordinarie per le quali è necessario costituire *ex novo* altrettante strutture operative specializzate.

La netta distinzione proposta fra ruolo delle Agenzie e ruolo degli enti promotori delle iniziative di servizio civile o dei progetti speciali, non significa che alla realizzazione di tali iniziative le Agenzie possano contribuire soltanto in veste di « fornitrici » di manodopera: al contrario spetterà ad esse un importante ruolo anche nella fase di progettazione delle iniziative stesse, ed un ruolo costante di assistenza agli enti promotori nella fase di attuazione.

L'altra esigenza fondamentale a cui abbiamo fatto riferimento è quella di garantire il carattere di temporaneità dell'impiego dei lavoratori nelle opere e servizi di pubblica utilità. A tal fine la presente proposta di legge innanzitutto esclude l'istaurazione di un rapporto di scambio lavoro-retribuzione tra il lavoratore e l'ente titolare dell'iniziativa: la prestazione di lavoro non costituirà infatti oggetto di un obbligo contrattuale, bensì soltanto di un onere, all'adempimento del quale sarà subordinato il godimento dell'integrazione salariale o dell'indennità di disoccupazione (opportunamente maggiorate) erogate dall'INPS. La proposta di legge prevede inoltre che i lavoratori impegnati nelle iniziative di servizio civile o nei progetti speciali conservino l'iscrizione nelle liste di disoccupazione o di mobilità, ed abbiano la precedenza nell'avviamento al lavoro, in modo da favorire al massimo la rotazione.

È questo, ad avviso dei proponenti, il massimo che possa essere fatto sul terreno legislativo per assicurare la perseguibilità dei due obiettivi indicati (produttività effettiva del lavoro nelle iniziative di pubblica utilità, e temporaneità dell'occupazione nelle iniziative medesime); ma la disciplina legislativa, per quanto perfetta essa sia, non potrà mai supplire alla mancanza di capacità, di rigore e di volontà da parte di chi è chiamato ad applicarla: se gli interventi pubblici in questo campo continueranno ad essere diretti e gestiti

come lo sono stati fino ad oggi, qualsiasi innovazione legislativa è destinata a restare sulla carta, o a produrre guasti ulteriori.

Il finanziamento di tutte le iniziative dovrà presumibilmente essere posto — interamente o per la maggior parte — a carico dello Stato, data l'attuale situazione finanziaria degli enti locali; a tal fine il gruppo comunista propone, con apposito emendamento al disegno di legge finanziaria per il 1983, lo stanziamento di 1.000 miliardi di lire, che consentirebbe di dare una occupazione produttiva temporanea ad almeno 200.000 lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro nel secondo semestre del prossimo anno (poiché non è realisticamente pensabile che l'intero meccanismo amministrativo progettato possa essere attivato prima di allora).

Contenuti specifici del provvedimento.

L'articolo 1 affida alla Commissione centrale per l'impiego — e quindi fondamentalmente all'accordo tra le forze sociali interessate, ed il Ministro del lavoro — il compito di individuare le regioni nelle quali dovrà avere luogo l'esperimento (è opinione diffusa che l'esperimento debba essere prioritariamente avviato in Campania e Piemonte, ed entro breve termine anche in Calabria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in considerazione delle particolari esigenze del mercato del lavoro in tali regioni, e della disponibilità manifestata dalle rispettive associazioni sindacali ed imprenditoriali regionali).

Alla Commissione centrale spetterà anche l'espressione di un parere vincolante in merito alla struttura ed all'organico delle nuove Agenzie regionali del lavoro, che costituiranno oggetto e strumento principale della sperimentazione.

L'Agenzia regionale, organo dell'amministrazione statale, è soggetta al potere direttivo e di controllo della rispettiva Commissione regionale per l'impiego (articolo 2). Spetta alla Commissione (articolo 3) anche la designazione del direttore dell'Agenzia, figura « chiave » del nuovo

istituto; la maggioranza qualificata richiesta per la sua designazione deve assicurare che egli goda, sul piano professionale, della fiducia di entrambe le parti sociali direttamente interessate.

Al direttore spetta la designazione del personale che deve essere inserito nell'organico dell'Agenzia — salva la necessaria approvazione da parte della Commissione — (articolo 3), l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare sul personale stesso (articolo 4), ed in generale la piena responsabilità della gestione dell'Agenzia.

L'articolo 5 prevede che siano le Commissioni regionali per l'impiego a individuare le strutture logistiche ed i mezzi che devono essere messi a disposizione delle Agenzie da parte degli uffici regionali e periferici del Ministero del lavoro. Prevede altresì la più ampia possibilità di apporti volontari e gratuiti di mezzi ed energie umane, in ossequio al principio della massima « apertura » ed osmosi tra amministrazione pubblica e società civile.

L'autonomia finanziaria dell'Agenzia (nell'ambito delle direttive e sotto il controllo diretto della Commissione regionale) è prevista e disciplinata dall'articolo 6, che introduce il principio — di grande portata innovativa — del controllo in via successiva sulle spese dell'Agenzia da parte della Corte dei conti, in riferimento alla efficienza e produttività complessiva della gestione: si propone, in altre parole, di sperimentare un nuovo modello di controllo finanziario e contabile sulla spesa pubblica, che, mentre da un lato va oltre i limiti attuali del mero controllo di legittimità della spesa, d'altra parte tende ad evitare l'appesantimento ed il rallentamento burocratico derivante dal sistema oggi in vigore (si prevede infatti l'esonazione dell'Agenzia dal controllo preventivo sulle singole spese).

Le funzioni specifiche delle Agenzie regionali del lavoro sono indicate nell'articolo 7, il cui contenuto non richiede particolare illustrazione dopo quanto si è detto nella prima parte di questa relazione. Va soltanto osservato, in riferimento all'ultimo comma dell'articolo, che in

attesa della necessaria ricomposizione delle competenze in materia di intervento pubblico sul mercato del lavoro — attualmente ripartite tra regioni e Stato —, ricomposizione che sarà possibile soltanto nel contesto della riforma organica, è opportuno evitare la duplicazione degli organi preposti all'osservazione ed allo studio del mercato del lavoro regionale e locale; è pertanto necessario prevedere una stretta collaborazione e reciproca integrazione in questo campo tra amministrazione statale e amministrazioni regionali.

In materia di collocamento (e quindi di procedure di mobilità interaziendale), l'articolo 8 attribuisce innanzitutto alle Commissioni regionali per l'impiego interessate alla sperimentazione un pieno potere regolamentare, con ampia facoltà di deroga alla regolamentazione legislativa vigente, la cui inadeguatezza è oggi da tutti riconosciuta: la norma (primo comma) ricalca sostanzialmente, con marginali modifiche, quella contenuta nell'articolo 1-bis della legge 16 aprile 1981, n. 140, oggi in vigore nelle sole regioni Campania e Basilicata.

L'articolo 8 prosegue quindi (secondo comma) attribuendo alle Commissioni regionali la facoltà di individuare « categorie di lavoratori disoccupati o in mobilità per il cui avviamento al lavoro sia ritenuto opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno »; su queste categorie si concentrerà l'attività promozionale e di servizio svolta dalle Agenzie, senza vincoli di procedura ma nell'ambito delle direttive impartite in proposito dalle rispettive Commissioni (terzo comma). Scopo di questa norma è essenzialmente quello di consentire la sperimentazione di nuovi metodi e strumenti di promozione dell'avviamento al lavoro su di un numero di lavoratori proporzionato ai mezzi e alle energie disponibili, e di evitare che l'esperimento resti soffocato sul nascere dalla enorme dimensione quantitativa dei problemi da affrontare e risolvere.

Si osservi inoltre che la norma in esame prevede la facoltatività del ricorso ai servizi dell'Agenzia da parte dei lavoratori

appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione regionale; si è inteso in questo modo delineare una ipotesi originale di soluzione del problema fondamentale di fronte al quale si trovano i servizi pubblici di collocamento di tutti i paesi industrialmente avanzati: il problema, cioè, dell'alternativa tra obbligatorietà generale dell'iscrizione dei lavoratori alle liste di disoccupazione (con conseguente enorme carico burocratico e minore efficienza della mediazione tra domanda e offerta di lavoro), e facoltatività del ricorso al servizio pubblico (con conseguente riduzione delle possibilità di controllo dei flussi di manodopera). Secondo l'ipotesi delineata nella presente proposta di legge, resterà in vigore l'obbligo generale di assunzione attraverso le sezioni locali degli uffici pubblici di collocamento, mentre sarà data libera facoltà di accesso ai servizi offerti dall'Agenzia, nell'ambito delle categorie individuate dalla Commissione regionale, in modo che di tali servizi si avvalgano soltanto datori di lavoro e prestatori di lavoro realmente interessati alla reciproca ricerca. Ciò non esclude, ovviamente, che all'Agenzia possano essere affidati anche compiti di controllo intensivo sullo stato di disoccupazione e sulla disponibilità al lavoro di lavoratori iscritti alle liste di collocamento o di mobilità, i quali non si siano spontaneamente rivolti all'Agenzia stessa.

Tra le misure speciali di sostegno che possono essere sperimentate, particolare importanza assume la riserva di quote percentuali di assunzioni in favore degli appartenenti alle categorie di cui si vuole promuovere intensivamente l'avviamento al lavoro (articolo 8, quarto comma). Si tratta di un vincolo di tipo nuovo, che può utilmente sostituire il vecchio vincolo dell'avviamento su richiesta numerica, e che rispetto a questo presenta il vantaggio di consentire la libera ricerca reciproca ed il libero incontro tra singole domande e singole offerte di lavoro, purché sia rispettata la ripartizione percentuale delle assunzioni stabilita dall'organo competente.

Delle iniziative di servizio civile e dei progetti speciali per l'utilizzazione tempo-

ranea dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in opere o servizi di pubblica utilità, si è già detto diffusamente in altra parte della presente relazione; gli articoli 9 e 10, che hanno per oggetto questa materia, non richiedono ulteriore illustrazione.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di una indennità speciale per i lavoratori che, privi di reddito previdenziale (integrazione salariale o trattamento speciale di disoccupazione), o titolari della sola indennità ordinaria di disoccupazione — attualmente pari a 800 lire al giorno —, partecipino alle iniziative di servizio civile od ai progetti speciali di cui agli articoli precedenti. La norma, che ha carattere eminentemente provvisorio, in attesa della necessaria riforma organica dei trattamenti di disoccupazione, mira a salvaguardare la separazione — della cui necessità già si è detto — tra ente utilizzatore e organizzatore del lavoro dei disoccupati, ed ente erogatore del trattamento economico: questo sarà erogato dall'INPS, sulla base di apposite liste tenute e costantemente aggiornate dalle agenzie del lavoro, sotto il controllo delle rispettive commissioni regionali. L'onere che ne deriverà dovrà essere interamente coperto, mediante apposito contributo, da parte dell'ente promotore dell'iniziativa (articolo 9, ultimo comma, lettera e).

Quale debba essere l'entità delle risorse da destinare alle iniziative per l'impiego produttivo dei lavoratori disoccupati

o sospesi dal lavoro, è scelta che deve essere compiuta in sede di formulazione del bilancio dello Stato, e quindi per mezzo della legge finanziaria; in quella sede, come si è detto, il gruppo comunista ha presentato le proprie proposte al riguardo. La copertura finanziaria prevista nell'articolo 13 del presente progetto di legge si riferisce invece soltanto alla materia del progetto stesso, e cioè alla costituzione delle Agenzie sperimentali del lavoro come primi strumenti operativi necessari per l'avvio di una politica del lavoro efficace. La previsione di spesa si riferisce all'ipotesi di costituzione di tre Agenzie nel 1983, ed altre tre nell'anno successivo.

Tra le norme finali è contenuta anche una disposizione che prevede l'attribuzione della presidenza della Commissione regionale per l'impiego, nelle regioni in cui sia stato avviato l'esperimento, all'assessore a ciò designato da parte della Giunta regionale (articolo 13). Tale disposizione, coerente con l'obiettivo fondamentale della riforma organica — con l'obiettivo, cioè, della ricomposizione unitaria delle competenze e funzioni amministrative in materia di intervento pubblico sul mercato del lavoro — mira a consentire subito il massimo possibile coordinamento tra interventi di competenza dell'amministrazione regionale, ed in particolare tra attività di collocamento, da un lato, e attività di formazione e orientamento professionale dall'altro.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA REGIONALE
DEL LAVORO

ART. 1.

(Istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro).

Al fine della sperimentazione di nuovi metodi e strumenti di intervento pubblico nel mercato del lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce con proprio decreto l'Agenzia regionale del lavoro in ciascuna delle regioni individuate dalla Commissione centrale per l'impiego con delibera motivata.

Con lo stesso decreto di cui al comma precedente sono determinati la struttura e l'organico dell'Agenzia, in conformità al parere espresso in proposito dalla Commissione centrale per l'impiego, sentita la Commissione regionale per l'impiego interessata.

ART. 2.

(Natura istituzionale e funzione dell'Agenzia regionale del lavoro).

L'Agenzia regionale del lavoro è organo dell'amministrazione statale. Essa opera per l'attuazione degli obiettivi e delle direttive stabiliti dalla rispettiva Commissione regionale per l'impiego in materia di collocamento e mobilità interaziendale della manodopera, e di progettazione di iniziative finalizzate alla piena occupazione.

ART. 3.

(Composizione e direzione dell'Agenzia regionale del lavoro).

Entro 45 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, la Commissione regionale per l'impiego inte-

ressata provvede con delibera motivata alla designazione del direttore dell'Agenzia regionale del lavoro. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Commissione.

Entro quindici giorni dalla delibera di cui al comma precedente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del direttore designato.

Al direttore spetta la designazione del personale che deve essere inserito nell'organico dell'Agenzia, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1. Detto personale deve essere scelto ove possibile fra i dipendenti degli uffici del Ministero del lavoro operanti nella regione. Può tuttavia essere chiamato a fare parte dell'organico dell'Agenzia anche personale specializzato non dipendente dalla pubblica amministrazione, da assumere con contratto a termine. Può inoltre essere chiamato, d'intesa con le amministrazioni interessate, personale specializzato o comunque dotato di qualifiche utili in riferimento alle attività dell'Agenzia, che sia in servizio presso amministrazioni statali o enti pubblici; in tal caso gli oneri relativi al trattamento economico di detto personale, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con l'attività che esso è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Le designazioni operate a norma del comma precedente devono essere approvate dalla Commissione regionale per l'impiego, e da questa immediatamente comunicate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del personale designato.

Non può essere assunto con contratto a termine, a norma del terzo comma del presente articolo, più di un terzo del personale dell'Agenzia, compreso il direttore.

Il contratto a termine non può in nessun caso essere convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il trattamento del personale assunto con contratto a termine è determinato, su proposta del direttore, dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità ai pareri espressi in proposito dai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. Il personale assunto con contratto a termine è soggetto all'assicurazione generale obbligatoria.

Salvo il caso in cui il direttore sia stato assunto con contratto a termine, la sua nomina può essere revocata alla scadenza di ogni anno dall'assunzione della carica. La revoca è disposta dal Ministro del lavoro su richiesta della Commissione regionale per l'impiego, approvata col voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

ART. 4.

(Esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare).

Il direttore organizza e dirige l'attività dell'Agenzia in ogni suo aspetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, e delle direttive impartite dalla Commissione regionale per l'impiego.

Su proposta del direttore, la Commissione regionale per l'impiego può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'Agenzia, in applicazione delle norme che regolano la materia per i rapporti di impiego alle dipendenze dello Stato.

ART. 5.

(Disponibilità logistiche e strumentali, ed utilizzazione del volontariato).

Per lo svolgimento della sua attività l'Agenzia si avvale delle strutture e dei mezzi forniti dagli uffici regionali e periferici del Ministero del lavoro, secondo le disposizioni impartite in proposito dalla Commissione regionale per l'impiego.

L'Agenzia può inoltre avvalersi di beni mobili o immobili, o di personale, messi

a disposizione gratuitamente da associazioni sindacali, imprenditoriali o cooperative, o da qualsiasi altro ente pubblico o privato. Può altresì avvalersi dell'opera di chiunque sia disponibile per collaborare gratuitamente nell'ambito dell'organizzazione e direzione dell'Agenzia stessa.

L'utilizzazione da parte dell'Agenzia di lavoratori che godono del trattamento di disoccupazione speciale o di integrazione salariale, può essere disposta dalla Commissione regionale per l'impiego con propria delibera motivata; non si applicano in tal caso le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10.

ART. 6.

(Finanziamento dell'attività dell'Agenzia).

Entro quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce con proprio decreto un fondo per il finanziamento delle attività dell'Agenzia regionale del lavoro.

Le norme per la gestione del fondo sono stabilite, su proposta del direttore, dalla Commissione regionale per l'impiego.

Il fondo di cui ai commi precedenti può essere utilizzato per:

a) acquisto o affitto di beni mobili o immobili necessari per l'attività dell'Agenzia, che non possano essere forniti dall'ufficio regionale o dagli uffici periferici del Ministero del lavoro;

b) pubblicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di dati e notizie la cui circolazione possa essere utile per il migliore funzionamento del mercato del lavoro o per la realizzazione di iniziative promosse dall'Agenzia;

c) acquisizione di servizi e forniture necessari per l'attività dell'Agenzia.

I beni mobili o immobili acquistati a norma del comma precedente sono di proprietà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I pagamenti sul fondo sono effettuati dalla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della regione in cui opera l'Agenzia, dietro mandato firmato dal direttore dell'Agenzia stessa. Il controllo della Corte dei conti è effettuato esclusivamente sulla correttezza, efficienza e produttività della gestione complessiva.

Il piano di spesa per ciascun anno ed il relativo rendiconto devono essere sottoposti dal direttore dell'Agenzia alla Commissione regionale per l'impiego, e da questa approvati.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

ART. 7.

(Indirizzi e obiettivi dell'attività dell'Agenzia regionale del lavoro).

La Commissione regionale per l'impiego determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'Agenzia regionale del lavoro, ed in particolare:

a) dell'attività di osservazione ed analisi del mercato del lavoro nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e nella sua prevedibile evoluzione;

b) dell'attività di studio, di promozione e di controllo dei flussi di manodopera;

c) dell'attività di assistenza ai singoli lavoratori ed ai singoli datori di lavoro interessati al servizio di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 8;

d) dell'attività di coordinamento tra servizi dell'impiego ed iniziative regionali di formazione e di orientamento professionale, in riferimento alle esigenze attuali e prevedibili del mercato del lavoro;

e) dell'attività di promozione di iniziative volte a creare nuovi canali di accesso ed inserimento dei giovani nel processo produttivo;

f) dell'attività di progettazione e promozione di iniziative cooperative;

g) dell'attività di progettazione e promozione delle iniziative o progetti speciali di cui all'articolo 9.

Nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) del comma precedente l'Agenzia regionale del lavoro si avvale delle strutture di osservazione e rilevazione istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 8.

(Attività di collocamento).

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi su richiesta di enti pubblici e privati, possono essere modificati o sostituiti dalle Commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Le delibere di cui al presente comma sono immediatamente trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia dopo venti giorni dalla data di trasmissione, salvo il caso in cui il Ministro stesso ne disponga entro il termine suddetto la revoca. Con la stessa delibera possono essere modificati i confini territoriali delle sezioni locali di collocamento.

La Commissione regionale per l'impiego può individuare con delibera motivata, anche in riferimento ad aree limitate del territorio regionale, categorie di lavoratori disoccupati o in mobilità per il cui avviamento al lavoro sia ritenuto opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno. I lavoratori appartenenti alle categorie così individuate, che siano iscritti nelle liste di collocamento ordinario o nelle liste di mobilità, possono avvalersi del servizio di ri-

cerca intensiva del posto di lavoro, offerto dall'Agenzia, di cui al comma seguente.

L'Agenzia sperimenta, senza vincoli di procedura, ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, in particolare mediante:

a) l'offerta ai singoli lavoratori di un servizio di informazione sul mercato del lavoro nella zona e sugli sbocchi occupazionali che esso può offrire, nonché sulle possibilità di formazione o riqualificazione professionale offerte dai servizi regionali o da enti convenzionati con la regione;

b) lo studio intensivo degli ostacoli soggettivi ed oggettivi all'avviamento dei singoli lavoratori;

c) lo studio intensivo delle difficoltà incontrate dalle singole imprese nel reperimento di manodopera;

d) la predisposizione e l'utilizzazione di ogni strumento — ivi compresi organi di stampa, trasmissioni radio-televisive, e affissione di comunicazioni in appositi locali aperti al pubblico — che possa favorire la diffusione tra i lavoratori e i datori di lavoro delle informazioni sulle domande e offerte di lavoro nella zona;

e) la proposta ai competenti organi regionali di opportune iniziative di formazione, riqualificazione od orientamento professionale.

In caso di esito positivo della ricerca, di cui al comma precedente l'Agenzia provvede all'avviamento senza vincoli di procedura, salvo il rilascio al datore di lavoro di un nulla osta di assunzione da parte della sezione locale dell'Ufficio di collocamento presso la quale il lavoratore è iscritto, su richiesta dell'Agenzia stessa.

Per l'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti l'Agenzia può avvalersi delle sezioni locali degli uffici di collocamento.

Con la delibera di cui al secondo comma, o con delibere successive, la Commissione regionale per l'impiego può determinare percentuali minime di assunzioni riser-

vate alle categorie individuate a norma dello stesso comma. Tali percentuali possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze occupazionali dei diversi settori produttivi. Le imprese operanti nelle circoscrizioni nelle quali si applica il suddetto vincolo sono tenute a riservare una percentuale delle proprie assunzioni, operate nell'arco di ciascun trimestre, non inferiore a quella determinata dalla Commissione regionale per l'impiego, in favore dei lavoratori appartenenti alle dette categorie.

ART. 9.

(Iniziativa di servizio civile e progetti speciali).

Ogni amministrazione statale, regionale o comunale ed ogni altro ente pubblico, esclusi gli enti pubblici economici, possono chiedere alla Commissione regionale per l'impiego l'avviamento presso di sé di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, al fine della realizzazione di iniziative di servizio civile o progetti speciali.

La domanda deve essere rivolta alla Commissione regionale per l'impiego competente per territorio e deve contenere:

- 1) la descrizione del progetto operativo;
- 2) l'indicazione dei tempi previsti per la sua attuazione;
- 3) l'indicazione del personale di ruolo a cui vengono affidate le responsabilità della realizzazione del progetto e le funzioni direttive inerenti allo stesso;
- 4) l'indicazione del personale dipendente dall'ente pubblico a cui eventualmente vengano affidate funzioni esecutive nell'attuazione del progetto;
- 5) l'indicazione delle località in cui il lavoro dovrà essere svolto, del numero dei lavoratori necessari in ciascuna di esse e dei relativi requisiti professionali;

6) l'indicazione dei mezzi materiali che verranno utilizzati e delle somme che verranno stanziare per l'attuazione del progetto.

La Commissione regionale per l'impiego convoca immediatamente l'amministratore a ciò delegato dall'ente pubblico che ha presentato la domanda di cui al comma precedente, per un esame congiunto del progetto. In caso di esito positivo dell'esame, stipula con l'ente pubblico una convenzione nella quale vengono stabiliti:

a) le caratteristiche generali e particolari dell'iniziativa;

b) i suoi tempi di attuazione;

c) il numero di lavoratori che vi verranno avviati, i relativi requisiti professionali e le liste circoscrizionali di provenienza;

d) le forme di assicurazione anti-infortunistica da cui i lavoratori avviati, o gruppi di essi, dovranno essere coperti, e l'assunzione del relativo onere da parte dell'ente promotore dell'iniziativa;

e) il contributo dell'ente pubblico all'INPS, che non può essere inferiore al 25 per cento dell'integrazione salariale o del trattamento speciale di disoccupazione goduti dai lavoratori partecipanti all'iniziativa, e ad un importo pari al 75 per cento del trattamento massimo di integrazione salariale per ciascun lavoratore partecipante all'iniziativa che non fruisca né del trattamento di disoccupazione speciale né di quello di integrazione salariale.

ART. 10.

(Avviamento dei lavoratori alle iniziative di servizio civile ed ai progetti speciali).

L'Agenzia regionale del lavoro, in attuazione della convenzione stipulata a norma dell'articolo 9, provvede ad avviare i lavoratori disponibili, secondo i cri-

teri a tal fine stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego.

I lavoratori che accettino l'avviamento vengono iscritti in appositi elenchi tenuti e costantemente aggiornati dall'Agenzia regionale del lavoro; sulla base di tali elenchi l'INPS provvede all'erogazione delle indennità di cui al quarto comma ed all'articolo seguente, per la durata dell'effettiva partecipazione all'iniziativa o progetto speciale.

I lavoratori avviati a norma dei commi precedenti conservano l'iscrizione nella lista circoscrizionale per il collocamento ordinario o per la mobilità. Qualora, mentre un lavoratore è impegnato in una iniziativa di servizio civile o nella collaborazione ad un progetto speciale, si presenti per lui una opportunità di avviamento ad un posto di lavoro, egli cessa immediatamente la propria attività e viene avviato al posto di lavoro offerto.

Il lavoratore che partecipa ad una iniziativa di servizio civile o ad un progetto speciale, essendovi stato avviato a norma del primo comma, ha diritto ad una maggiorazione del 25 per cento del trattamento speciale di disoccupazione o di integrazione salariale. Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti l'avviamento ad una iniziativa di servizio civile o ad un progetto speciale o ad una delle iniziative formative di cui al comma seguente, decade dal trattamento di integrazione salariale o di disoccupazione speciale. La decadenza è deliberata dalla Commissione regionale per l'impiego, sentito il lavoratore interessato.

Le iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione professionale necessarie per l'utile avviamento dei lavoratori ai progetti o alle iniziative di servizio civile di cui al presente articolo devono essere promosse dalle amministrazioni regionali con priorità rispetto alle attività formative ordinarie, fino a concorrenza del 10 per cento degli stanziamenti previsti in bilancio a tale titolo. Il Governo, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali di formazione professionale opera al fine di assicurare il più ampio possibile ac-

cesso ai contributi della Comunità economica europea per il finanziamento delle iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione di cui al presente comma.

ART. 11.

(Indennità speciale per i lavoratori privi di reddito previdenziale).

Ai lavoratori che non fruiscono né del trattamento di disoccupazione speciale né del trattamento di integrazione salariale, e che collaborano ai progetti speciali o alle iniziative di servizio civile, viene erogata dall'INPS una indennità speciale, determinata dalla Commissione regionale per l'impiego, in modo che il relativo onere per l'Istituto previdenziale sia interamente coperto dal corrispondente contributo di cui alla lettera e) dell'ultimo comma dell'articolo 9.

ART. 12.

(Relazioni periodiche).

Il direttore dell'Agenzia redige e sottopone alla Commissione regionale per l'impiego relazioni trimestrali e annuali sulla attività svolta dall'Agenzia. Le relazioni vengono quindi trasmesse dalla Commissione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette annualmente ai due rami del Parlamento una relazione sull'attività delle Agenzie regionali del lavoro, al fine di consentire al Parlamento stesso la verifica dei risultati dell'esperimento.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 13.

(Presidenza delle Commissioni regionali per l'impiego).

Le Commissioni regionali per l'impiego delle regioni nelle quali si svolge l'espe-

rimento di cui alla presente legge sono presiedute dall'assessore regionale a ciò designato dalla giunta regionale.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in complessive lire 100 miliardi per il biennio 1983-1984, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.